



ACCORDO PER IL RINNOVO

DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

Bolzano, addì 20 luglio 2006

tra

il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano / Kollegium der Bauunternehmer der Autonomen Provinz Bozen, rappresentato dal Presidente Sig. Christian Egartner, dal Vice Presidente Sig. Alex Rella, dal Sig. Thomas Ausserhofer, dal Sig. Roberto Caser, dal Sig. Renzo De Luca, dal Sig. Albrecht Marx e dall'Ing. Vittorio Repetto, assistiti dal Segretario Dr. Josef Negri e dalla Dott.ssa Mariacarla Pagano



e

la FLC/LFB - FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI/ LANDES-FÖDERATION DER BAUARBEITER, costituita da:


- FeNEAL-UIL/SGK rappresentata dal Segretario Generale Maurizio D'Aurelio e dai signori Oskar Sigolotto, Michele Pavan, Heinrich Zelger e Artan Mullajmeri
- FILCA-CISL/SGB rappresentata dal Segretario Generale Dr. Michele Buonerba dai Segretari Heinrich Federspieler, Georg Plaickner e Wilma Huber;
- FILLEA-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Giuseppe Teranova e dai signori Richard Mair, Irmgard Gamper, Davide Garbellini;

l'UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESÌ - Sezione Edili USAS / AUTONOMER SUDTIROLER GEWERKSCHAFTBUND - ASGB BAU, rappresentata dal signor Werner Blaas;

⇒ visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato in data 20 maggio 2004 ed il successivo accordo nazionale stipulato in data 23 marzo 2006;




**AUTONOMER SÜDTIROLER
GEWERKSCHAFTBUND - ASGB**
Bindergasse 30 - Tel. 0471/308200
39100 BOZEN



⇒ in relazione a quanto previsto dagli artt. 38 e 46 del CCNL sopra citato e del successivo citato accordo nazionale


si stipula

il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale 22/11/2002 per i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nella Provincia di Bolzano.



Premessa

Quanto di seguito indicato costituisce la modifica del Contratto Integrativo Provinciale di cui sopra, fermi restando gli aspetti economico/normativi non espressamente citati, che pertanto rimangono invariati. La collazione avverrà in un momento successivo. I riferimenti al CCNL 29 gennaio 2000 verranno ricollegati alla disciplina del nuovo CCNL 20 maggio 2004.



REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Art. 3 – Indennità territoriale di settore

Con decorrenza 1° gennaio 2007, l'indennità territoriale di settore, che nella misura sotto indicata è già comprensiva dei valori precedentemente erogati a titolo di indennità di presenza, ridotta del 30%, e di elemento economico territoriale al 31.12.2006, viene fissata nei seguenti importi orari:



a) Operai di produzione

Operai di 4° livello Euro 1,73

Operai specializzati Euro 1,53

Operai qualificati Euro 1,29


Operai comuni Euro 0,94


b) Custodi, guardiani, portinai

(all. A punto b) CCNL) Euro 0,76

c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio

(all. A punto c) CCNL) Euro 0,69






Art. 4 – Elemento Economico Territoriale

Gli importi in essere fino al 31.12.2006 sono stati conglobati nell'indennità territoriale di settore di cui all'art. 3, con decorrenza 01/01/2007. L'art. 4 viene pertanto così sostituito:



In conformità all'accordo nazionale del 23 marzo 2006 ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23/7/1993 e dall'art. 2 del D.L. 25/3/97 n. 67 convertito in legge 23/5/97 n. 135, l'elemento economico territoriale di cui agli artt. 38 comma 3, lett. d) e 12 del CCNL 20/05/2004 viene erogato, con decorrenza 1/1/2007 e per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, secondo gli importi orari sotto indicati:



a) Operai di produzione

Operai IV livello	Euro 0,34
Operai specializzati	Euro 0,32
Operai qualificati	Euro 0,28
Operai comuni	Euro 0,24




b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini,

uscieri ed inservienti Euro 0,22

c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio Euro 0,19


L'erogazione e l'entità di tale emolumento sono collegati all'andamento del settore edile e dei suoi risultati nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di produttività e di livelli occupazionali, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Bolzano, numero delle ore lavorate e delle ore di assenza denunciate alla Cassa Edile di Bolzano, investimenti pubblici in provincia di Bolzano in infrastrutture e nell'edilizia in genere, volume dei fabbricati residenziali e non residenziali ultimati in provincia di Bolzano.

**AUTONOMER SÜDTIROLER
GEWERKSCHAFTSBUND - ASG**
Bindergasse 30 - Tel. 0471/308200
39100 BOZEN



L'erogazione avverrà previa verifica dell'andamento del settore ed approfondita analisi dei risultati raggiunti, che verrà effettuata dalle parti stipulanti il presente accordo entro il mese di dicembre dell'anno precedente quello di erogazione stessa.


In base alle modalità di determinazione ed erogazione tale elemento retributivo ha le caratteristiche proprie da consentire l'applicazione del trattamento di esenzione contributiva prevista dal protocollo 23/7/1993 e dalla legge 23/5/1997 n. 135.



Per quanto riguarda l'incidenza degli importi di cui al precedente primo periodo sui vari istituti contrattuali le parti rinviando a quanto disposto dal CCNL 20/05/2004.


Art. 5 – Indennità di presenza

Gli importi precedentemente erogati a tale titolo sono stati a parità di costo per l'impresa convertiti e conglobati nell'indennità territoriale di settore, a partire dal 1° gennaio 2007. I singoli importi conglobati sono quelli definiti nel precedente art. 3. L'istituto della presenza è pertanto soppresso con la decorrenza 1. gennaio 2007.





Art. 7 – Trasferta

L'articolo in questione viene come di seguito modificato, con effetti dal 1° gennaio 2007:




All'operaio comandato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello del cantiere, sede o stabilimento per il quale è stato assunto, spetta il servizio di mensa a totale carico dell'impresa, senza contributo alcuno a carico del lavoratore, nonché il rimborso delle spese di trasporto (in misura pari al costo del servizio pubblico su presentazione di idonea documentazione, ovvero in mancanza di tale servizio o questo venga effettuato con orari e percorsi non idonei a consentire il raggiungimento del posto di lavoro, di modo che il dipendente sia tenuto ad utilizzare il proprio automezzo, un rimborso pari ad 1/4 del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso), salvo che l'impresa provveda direttamente al trasporto.






Inoltre, qualora il cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato:

a) ad una distanza compresa tra 1 e 15 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all'operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un'indennità nella misura del 10%, a copertura delle ulteriori spese sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta;



b) ad una distanza compresa tra i 15 ed i 30 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all'operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un'indennità nella misura del 15%, a copertura delle ulteriori spese sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta;



c) ad una distanza superiore ai 30 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all'operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un'indennità nella misura del 20%, a copertura delle ulteriori spese sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta.




Le percentuali di cui sopra sono da considerarsi quali percentuali minime e sono da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore, indennità di contingenza ed elemento economico territoriale e si intendono per ogni ora effettiva di lavoro ordinario.

**AUTONOME SÜDTIROLER
GEWERKSCHAFTSBUND ASGB**
Bindergasse 30 - Tel. 0471/308200
39100 BOZEN

Il trattamento di indennità aggiuntive di cui ai commi precedenti non spetta qualora l'impresa provveda per il vitto e l'alloggio, fermo restando il diritto al trasporto.

La condizione di trasferta non si realizza qualora l'operaio si rechi in trasferta nel comune della sua residenza o abituale dimora.




Art. 10 – Lavori in galleria

Ad integrazione dell'art. 20 del CCNL 20/05/2004 e con decorrenza 1° gennaio 2007, l'indennità per lavori in galleria è determinata nelle seguenti misure percentuali:

a) per tutti i lavoratori che si trovano all'interno della galleria nella fase di avanzamento: 46%;

b) per tutti i lavoratori che si trovano all'interno della galleria nella fase successiva all'avanzamento (galleria forata ma non collaudata): 26%;


d) per tutti i lavoratori che si trovano all'interno della galleria per lavori di manutenzione (gallerie già collaudate): 18%.



Art. 17 – Cassa Edile

Quale primo capoverso dell'articolo in questione viene inserita la seguente dicitura:

Si conferma che l'unico ente bilaterale nel quale può ritenersi applicato il presente contratto collettivo territoriale integrativo alla relativa contrattazione collettiva nazionale e nel quale trova applicazione il regime nazionale di reciprocità delle casse edili è la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, in ottemperanza all'accordo nazionale 18.12.1998 e successive modificazioni, integrazioni ed applicazioni.




Art. 19 – Quote di adesione contrattuale

Il primo capoverso dell'art. 19 è sostituito dal seguente:


In applicazione a quanto previsto dell'art. 36, lett. c, sesto comma del CCNL 20/05/2004, le quote territoriali di adesione contrattuale, al fine di ricomprendere anche la quota di accantonamento, vengono fissate nella misura paritetica dello 0,48% a carico dei datori di lavoro e dello 0,48% a carico degli operai da calcolarsi, per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste nell'articolo 1 del presente con

AUTONOMER SÜDTIROLER
GEWERKSCHAFTSBUND - ASGB
Biedersteingasse 30 - Tel. 0471/308200
39100 BOZEN

tratto) su: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale, elemento economico territoriale e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo. L'importo delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo della quota a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano.




Questa modifica avrà valore non appena verrà stipulato anche analogo accordo per il settore artigianale e comunque non prima del 1.10.2006.



Art. 21 – Comitato Paritetico Edile per la formazione e la sicurezza

Con Accordo 9/3/2006 è stato approvato lo statuto del Comitato Paritetico Edile per la formazione e la sicurezza della Provincia Autonoma di Bolzano che sostituisce lo statuto del Comitato Paritetico Edile per la formazione e la sicurezza della Provincia Autonoma di Bolzano del 13/6/1996.




Art. 23 Anzianità Professionale Edile

Ad integrazione dell'art. 82 del CCNL, nel caso in cui il lavoratore dovesse chiedere di godere di congedi parentali di cui all'art. 32 del Dlgs 151/2001, l'impresa sarà tenuta a darne comunicazione alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.



Art. 24 – Assemblee

Il diritto alle assemblee di cui all'art. 104, lett. a) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è esteso alle unità produttive con più di 10 dipendenti. Le assemblee organizzate dalle federazioni firmatarie il presente contratto potranno riguardare anche più unità produttive contemporaneamente.




Le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori ribadiscono l'impegno al rispetto dei termini e delle modalità di comunicazione al datore di lavoro per l'indizione delle assemblee, secondo le previsioni del menzionato art. 104 CCNL.



Trattamento in caso di malattia


Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26 CCNL 20/05/2004, le parti convengono di ridefinire, con apposito accordo e con modifica del Regolamento delle prestazioni della Cassa Edile, quanto previsto in materia di trattamento economico per malattia. In particolare le parti convengono di riconoscere, in via sperimentale, l'indennità economica per il 2° e 3° giorno di malattia anche in caso di malattie di durata pari o inferiori a 7 giorni. L'indennità è quantificata nella misura del 50% della retribuzione e può essere concessa due sole volte nel corso del periodo di sperimentazione. Al relativo costo farà fronte la cassa edile tramite il fondo assistenza. La prestazione ha durata di 1 anno, dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007. Al termine del periodo di sperimentazione le parti si impegnano di valutare attentamente l'esistenza delle condizioni finanziarie per una eventuale proroga della prestazione.



REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

Art. 26 – Premio di produzione per impiegati


Con decorrenza 1° gennaio 2007, il premio di produzione per impiegati, che nella misura sotto indicata è già comprensiva dei valori precedentemente erogati a titolo di elemento economico territoriale al 31.12.2006, viene fissata nei seguenti importi mensili:



Quadri - 1 ^a Categoria super	Euro 335,85
1 ^a Categoria	Euro 311,56
2 ^a Categoria	Euro 249,31
Assist. Tecnico	Euro 242,33
3 ^a Categoria	Euro 194,03

4^a Categoria

Euro 153,97




4^a Categoria primo impiego


Euro 111,12

Art. 27 – Elemento Economico Territoriale

Gli importi in essere fino al 31.12.2006 sono stati conglobati nel premio di produzione, con decorrenza 01/01/2007. L'art. 27 viene pertanto così sostituito:



In conformità all'accordo nazionale del 23 marzo 2006 ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23/7/1993 e dall'art. 2 del D.L. 25/3/97 n. 67 convertito in legge 23/5/97 n. 135, l'elemento economico territoriale di cui all'art. 47 del CCNL 20/05/2004 viene erogato, con decorrenza 1/1/2007 e per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, secondo gli importi mensili sotto indicati:



Quadri - 1^a Categoria super

Euro 83,80

1^a Categoria

Euro 75,42

2^a Categoria

Euro 62,85

Assist. Tecnico

Euro 58,66

3^a Categoria

Euro 54,47

4^a Categoria


Euro 49,02

4^a Categoria primo impiego

Euro 41,90



Come per gli operai, tale emolumento è di natura incerta nella corresponsione e nell'importo, essendo soggetto alla valutazione degli stessi parametri previsti dall'art. 4 del presente Contratto Integrativo Provinciale.



L'erogazione avverrà previa verifica dell'andamento del settore ed approfondita analisi dei risultati raggiunti, che verrà effettuata dalle parti stipulanti il presente accordo entro il mese di dicembre dell'anno precedente quello di erogazione stessa.

In base alle modalità di determinazione ed erogazione tale elemento retributivo ha



le caratteristiche proprie da consentire l'applicazione del trattamento di esenzione contributiva prevista dal protocollo 23/7/1993 e dalla legge 23/5/1997 n. 135.

Per quanto riguarda l'incidenza degli importi di cui al precedente primo periodo sui vari istituti contrattuali le parti rinviano a quanto disposto dal CCNL 20/05/2004.

REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER OPERAI ED IMPIEGATI

Art. 30 – Previdenza complementare



In aggiunta a quanto previsto dall'art. 30 CIP 22/11/2002 le parti concordano che in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 252 del 5/12/2005 in materia di conferimenti del TFR, in caso di mancata diversa opzione nei termini da parte del lavoratore, gli importi dovuti in base alla normativa vigente verranno automaticamente trasferiti al fondo di previdenza complementare regionale "Laborfonds". Ciò unicamente in riferimento ai lavoratori residenti nel territorio della Regione Autonoma del Tirolo Alto Adige al momento di scadenza del termine per esercitare l'opzione di conferimento del TFR.

Le parti concordano inoltre la possibilità di elevare la quota di contribuzione a carico del lavoratore al fondo di previdenza complementare, fermo restando la quota a carico del datore di lavoro.

La contribuzione al Fondo di previdenza complementare cui aderisce il lavoratore viene così stabilita:

- quota a carico del datore di lavoro: 1%
- quota a carico del lavoratore: alternativamente 1%, 1,5% o 2%
- quota prelevata sul TFR maturando: 18% fatte salve altre disposizioni contrattuali o di legge.

Il lavoratore potrà modificare la percentuale di contribuzione previa specifica richiesta scritta al datore di lavoro. L'opzione di modifica potrà essere esercitata non



**AUTONOME STÄDTLICHE
GEWERKSCHAFTSBUND - ASGB**
Bindergasse 30 - Tel. 0471/308200
39100 BOZEN

più di una volta l'anno. Danni ai beni aziendali. Al lavoratore cui vengono assegnati dei beni di proprietà aziendale di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma è tenuto ad adoperarli con la massima cura e diligenza. Qualora tuttavia i beni in questione subiscano dei danni e l'azienda intenda procedere al risarcimento degli stessi, tali danni dovranno preventivamente e tempestivamente essere contestati al lavoratore, al quale deve essere data la possibilità di addurre le proprie giustificazioni prima di procedere a qualsiasi addebito, anche assistito dalle organizzazioni a cui conferisce mandato.




Art. 31 – Decorrenza e durata

Il presente contratto entra in vigore il 01/07/2006 ed avrà validità fino al 31/12/2009, ovvero fino ad eventuale altro termine stabilito dal nuovo CCNL o dalle parti. Le parti convengono che fino al 31/12/2006 continueranno ad applicarsi i trattamenti economici previsti dal Contratto Integrativo Provinciale 22/11/2002; gli aspetti normativi hanno invece decorrenza 01/07/2006.



Con la sottoscrizione del presente accordo le parti ritengono esaurita ogni modifica sul piano economico per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale. In riferimento ad ulteriori aspetti di natura esclusivamente normativa, in aggiunta a quanto regolamentato dal presente accordo, quali ad. esempio le ferie, le modalità di pagamento, le prestazioni della cassa edile, le parti si impegnano a concludere la trattativa entro e non oltre il 30 settembre 2006.






**AUTONOMER SÜDTIROLER
GEWERKSCHAFTSBUND - ASGB**
Bündnergasse 30 - Tel. 0471/308200
39100 BOZEN

Letto, confermato e sottoscritto



p. II COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

p. La FLC/LFB



p. L' ASBG-BAU

**AUTONOMER SÜDTIROLER
GEWERKSCHAFTSBUND - ASGB**
Bindergasse 30 - Tel. 0471/308200
39100 BOZEN